

XVII Materiale da trasporto

Note

1. Questa sezione non comprende gli oggetti delle voci 9503 o 9508, né le slitte, le guidoslitte («bobsleighs») e simili (voce 9506).
2. Non sono considerati come «parti» o «accessori», anche se sono riconoscibili come destinati a materiale da trasporto:
 - a) i giunti, le rondelle e simili, di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva o voce 8484), nonché gli altri oggetti di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016);
 - b) le parti e le forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
 - c) gli oggetti del capitolo 82 (utensili);
 - d) gli oggetti della voce 8306;
 - e) le macchine e apparecchi delle voci da 8401 a 8479, nonché le loro parti, esclusi i radiatori per veicoli di questa sezione; gli oggetti delle voci 8481 o 8482 e, purché costituiscano parti intrinseche di motori, gli oggetti della voce 8483;
 - f) le macchine e apparecchi elettrici, nonché le apparecchiature e gli accessori elettrici (capitolo 85);
 - g) gli strumenti e apparecchi del capitolo 90;
 - h) gli oggetti del capitolo 91;
 - i) le armi (capitolo 93);
 - k) le lampade e gli apparecchi per l'illuminazione e le loro parti, della voce 9405;
 - l) le spazzole costituenti elementi di veicoli (voce 9603).
3. Ai sensi dei capitoli da 86 a 88, i riferimenti alle «parti» o «accessori» non si estendono a parti o accessori che non sono destinati esclusivamente o principalmente a veicoli o articoli di questa sezione. Se una parte o un accessorio è suscettibile di rispondere contemporaneamente alle specifiche di due o più voci della sezione, deve essere classificato nella voce che è attinente al suo uso principale.
4. In questa sezione:
 - a) i veicoli appositamente costruiti per essere utilizzati su ruote e su rotaie sono da classificare nella voce appropriata del capitolo 87;
 - b) gli autoveicoli anfibi sono considerati come autoveicoli;
 - c) i veicoli aerei appositamente costruiti per poter essere utilizzati anche come veicoli terrestri sono da classificare nella voce appropriata del capitolo 88.
5. I veicoli a cuscino d'aria sono da classificare come i veicoli loro più affini:
 - a) del capitolo 86, se sono costruiti per spostarsi sopra una guida (aerotreni);
 - b) del capitolo 87, se sono costruiti per spostarsi sulla terraferma o, indifferentemente, sulla terraferma e sull'acqua;
 - c) del capitolo 89, se sono costruiti per spostarsi sull'acqua anche se possono posarsi su spiagge o su pontili o anche spostarsi sopra superfici ghiacciate.

Le parti e gli accessori di veicoli a cuscino d'aria sono da classificare con il medesimo criterio con il quale sono stati classificati i predetti veicoli a cuscino d'aria, in applicazione delle precedenti disposizioni.

Il materiale fisso per guide di aerotreni deve essere considerato come materiale fisso per strade ferrate, e gli apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per guide di aerotreni vanno considerati come apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate.

Nota svizzera

1. li oggetti di uso generale, come i mobili non fissati stabilmente, il vasellame, i servizi da tavola, gli articoli da letto, la biancheria, ecc., di cui possono essere equipaggiati i veicoli, sono classificati separatamente secondo la specie.